

IL GIUDICE SPORTIVO NAZIONALE
Della Federazione Italiana Sport Equestri
Avvocato Bianca Magarò

Ha emesso la seguente decisione disciplinare nel procedimento n. 02/2016 nei confronti di:

ROSA MARINELLA

* * *

A seguito della relazione del Presidente di Giuria del concorso di Dressage, svoltosi il 18/19/20 Settembre 2015, presso il Nuovo Centro Ippico Cervese ASD, Sig. Luigi Marinoni, veniva segnalata una irregolarità, avvenuta in occasione del CDN B Campionato Regionale Emilia Romagna, relativa alla mancata identificazione del cavallo Begonia A.M. di proprietà di Danilo Palmetti.

La segnalazione era relativa alla circostanza secondo la quale il cavallo in gara di nome BEGONIA A. M., montato da Rosa Marinella, tessera 005164/E, non corrispondesse a quello accreditato nella scheda Fise, 16046P, di proprietà del sig Palmetti Danilo.

Questo Giudice Sportivo, investito per competenza, ex art 34 del vigente Regolamento di Giustizia, visti gli artt. 34 e 39 del Regolamento di Giustizia, ritenendo sussistere comportamenti irregolari, apriva procedimento nei confronti di Palmetti Danilo, il quale, con nota del 22.10.2015, comunicava la propria estraneità ai fatti, dichiarando di avere consegnato il cavallo alla sigra Rosa Marinella qualche giorno prima del concorso in questione, in prova per l'acquisto dello stesso, e di non essere stato presente al concorso.

A questo punto veniva ritenuta rilevante la posizione della sigra Rosa Marinella, cavaliere identificata dal Sig. Marinoni nel detto concorso, e il GSN investito per competenza, ex art 34 del vigente Regolamento di Giustizia, visti gli artt. 34 e 39 del Regolamento di Giustizia, fissava la pronuncia del provvedimento per la data del 23.11.2015, concedendo termine a

difesa per memorie e documenti entro due giorni prima della decisione.

Successivamente alla tempestiva comunicazione del provvedimento da parte della Segreteria, non perveniva alcuna deduzione da parte della interessata.

Con sentenza n.13/2015 il GSN sanzionava il comportamento della tesserata Marinella Rosa in gara, applicando la sanzione, ai sensi dell'art 28 Regolamento Manifestazioni di Dressage, ovvero la squalifica da tutte le prove del concorso ippico citato nonché la squalifica del cavallo BEGONIA A.M. iscrizione Fise 16046P (Unire 128729) da tutte le prove del concorso ippico citato deferendo contestualmente la sigra ROSA MARINELLA alla Commissione di Disciplina competente.

Successivamente rilevata la necessità di adottare anche una sanzione disciplinare nei confronti della predetta, in conformità al disposto degli artt 34, 37 e 39 del Regolamento di Giustizia FISE e alla competenza di questo Ufficio, questo Giudice Sportivo, ex art 34 del vigente Regolamento di Giustizia, visti gli artt. 34 e 39 del Regolamento di Giustizia, apriva nuovo procedimento nei confronti di Rosa Marinella, fissando la pronuncia del provvedimento per la data del 15.1.2016. In seguito alla comunicazione del provvedimento perveniva, nei termini assegnati, memoria difensiva della sigra Rosa Marinella.

I fatti esposti nella relazione del Presidente Marinoni e documentati attraverso la acquisizione della scheda del cavallo e delle foto inviate e allegate dal Presidente hanno consentito di acclarare che si sia verificata una irregolarità nei documenti del cavallo e nella sua conseguente identificazione.

La sigra Rosa Marinella ha sostenuto nella propria nota di aver partecipato alla gara con una cavalla che non era BEGONIA, ma un'altra cavalla di proprietà della sua famiglia, non iscritta alla

Fise, e di avere mantenuto, nei documenti della iscrizione, il nominativo della precedente cavalla, Begonia appunto.

Attribuisce il suo comportamento alla inesperienza e all'entusiasmo di partecipare alla prima gara e ammette essersi trattato di comportamento scorretto, del quale fa ammenda. In considerazione di ciò, del fatto che non è risultata provata la volontà fraudolenta e del comportamento assunto dalla incolpata complessivamente nella vicenda, si ritiene sanzionabile il comportamento tenuto dalla tesserata perché contrario sia alle norme del Regolamento Nazionale Dressage sia ai principi di lealtà, probità e correttezza sportiva.

P.Q.M.

Il Giudice Sportivo Nazionale irroga alla tesserata **ROSA MARINELLA** tessera 005164/E, la sanzione della sospensione dell'attività agonistica per un periodo di mesi due di cui all'art 6 lettera e) vigente Regolamento di Giustizia.

MANDA

alla Segreteria Federale per la comunicazione e la pubblicazione del presente provvedimento,

Roma, li 15 gennaio 2016

Il Giudice Sportivo Nazionale

F.to Avv. Bianca Magarò